

- cod. fisc. 94089440278 (21.09.2015) cod. attività 949910 (tutela degli interessi e diritti dei cittadini)
- reg. n. 2060, Agenzia Entrate, Venezia, 10.11.2015 IBAN: IT84E 0306 9676 8451 0774 852594
- iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia n. 3379 (02.02.2017)

associazione di cultura politica

venezia.cambia@gmail.com • www.veneziacambia.org • Venezia, Cannaregio 2399 •

Spett.le Ministero per la Transizione Ecologica Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari cress@pec.minambiente.it

oggetto: Osservazioni generali sulle finalità del PiTESAI (per ora mancate)
Osservazioni sui criteri ambientali pe l'individuazione della 'non idoneità'

1. Osservazioni generali sulle finalità del PiTESAI (per ora mancate)

Nel Piano - ed in particolare nella Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale - sono così delineati finalità e contenuti del PiTESAI:

- Per indicare l'"obiettivo" del PiTESAI, si afferma che "La predisposizione del PiTESAI parte dalla finalità espressa dal D.L. n. 135/2018 "Decreto Semplificazioni", "... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse" per indicarne "le linee strategiche" si afferma che "Il PiTESAI è stato pensato quale strumento per adottare un approccio strategico territoriale, volto alla valorizzazione della sostenibilità ambientale, dello sviluppo socio-economico sostenibile" (pag. 7);
- Nello stabilire il contenuto del PiTESAI si afferma che "Nella elaborazione del PiTESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere" (pag. 8);
- Inoltre si specifica che "Con orizzonte temporale al 2050, il PiTESAI è uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico3, caratterizzato da una specifica attenzione al territorio nel suo complesso. La redazione del PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale, necessaria per il perseguimento di una efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti dalle politiche nazionali ed europee." (pag. 9);
- E ancora: "...stante le finalità del PiTESAI deducibili dalla ratio della norma (art. 11-ter della L. 12/2019) che ha previsto la redazione dello stesso, quale misura preordinata al perseguimento di una efficace "transizione energetica", con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea, mediante prevalentemente la razionalizzazione delle attività minerarie in essere" (pag. 11);
- E in conclusione: "il PiTESAI è un atto di pianificazione la cui finalità consiste nell'individuare un "quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse", ovvero fornire un quadro territoriale condiviso con le Regioni tramite la Conferenza unificata, rispetto al quale pianificare lo svolgimento di tali attività, valorizzando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione; deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni (anche interregionali e regionali) e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste." (pag. 27).

Si osserva che, malgrado questo inquadramento, il Piano concentra la propria azione solo nel definire il quadro di riferimento delle aree: risultano quindi mistificate e sminuite le finalità primarie e fondative, che invece la suddetta normativa, letta e colta nella sua completezza, lascia ben intendere. Il PiTESAI risulta infatti ridotto a uno strumento preliminare di limitata pianificazione territoriale/ambientale della attività del settore delle estrazioni di idrocarburi, strumento che stabilisce quali estrazioni (e attività prodromiche) sono possibili, e dove possono essere autorizzate, ma nulla dice sulle quantità autorizzabili (né come limiti complessivi, né come limiti per concessione e/o per concessionario, né come limiti per territorio) e per quanto tempo (non fissa orizzonti temporali finali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, né per lo svolgimento delle attività, né per l'intero settore delle estrazioni nazionali, né per singoli territori).

Inoltre, non stabilisce né profila direttamente alcuna strategia né programmazione temporale per una concreta transizione energetica delle aree idonee e delle relative attività (nei caratteri sia tecnologici-industriali, sia socio-economici), né introduce regole o parametri affinché i percorsi di transizione - o almeno andamenti di progressiva riduzione delle attività di coltivazione di idrocarburi - vengano regolati e fissati successivamente da parte delle autorità competenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni.

II PiTESAI risulta ridotto così a strumento di *limitata pianificazione* (o, meglio, *limitata regolazione*) dell'ordinaria prosecuzione delle attività di coltivazione degli idrocarburi, peraltro con decisioni limitate al 'cosa' e al 'dove' - anzi al solo 'dove non' - e non sul 'quanto' e 'con che tempi', trascurando invece in questa fase il centro della sua missione: prevedere e provvedere (specificamente per le attività che, almeno per un medio periodo, nelle zone 'idonee' potranno proseguire) obiettivi, percorsi, tempi e progetti di progressiva transizione accompagnata/guidata verso un diverso assetto strutturale (se non anche geografico) e un diverso apparato di produzione energetica (come necessario per via della crisi climatica) e di connessi diversi settori industriali e di servizi, che sia sostenibile, socialmente ed economicamente) ... Una transizione che assicuri tempestivamente, cioè gradualmente (ben prima che il settore arrivi all'inevitabile spegnimento, con conseguente collasso occupazionale), nuove attività economiche, occupazione ed energie soprattutto nei territori dove più ora sono concentrate le attività del settore idrocarburi e che quindi più saranno investiti dalle necessità di tale transizione.

Si osserva quindi che il PiTESAI, necessita di essere integrato per definire, come indicato nella legge che lo ha istituito, tale strategia di transizione energetica, almeno delineandola per sommi capi nelle sue fasi e orizzonti temporali, nei suoi caratteri tecnici, imprenditoriali e occupazionali, nelle sue risorse, nelle sue articolazioni territoriali, e che in essa venga inquadrata e definita una regolazione temporale graduale di progressiva riduzione governata della attività di estrazione, progressivamente assicurandone una sostituzione con altre forme energetiche e relative attività economiche, concentrando prospettive, programmi e progetti là dove è attualmente concentrata l'attività estrattiva (e l'attività dei settori industriali di supporto).

2. Osservazioni sui criteri ambientali per l'individuazione della 'non idoneità'.

AMBITI ACQUATICI COSTIERI

Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le lagune, i laghi e gli stagni costieri (che non sono ricompresi automaticamente per intero nei territori di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali* e del *Paesaggio*, D.Lgs. 42/2004).

ZONE SOGGETTE A SUBSIDENZA PRONUNCIATA MA LENTA O STORICA, IN PARTICOLARE SE DI MODESTA ALTIMETRIA

Per la categoria subsidenza, oltre all'esclusione delle aree interessate da una attuale elevata velocità misurata (=>25mm/a), va prevista anche l'esclusione delle aree interessate da un'elevata misura (=> 200 mm) della subsidenza complessiva cumulata dal 1950 in poi (qualunque ne sia stata la velocità e qualunque ne sia la dinamica attuale). Entrambi i valori di riferimento di tali criteri vanno ridotti alle misure rispettivamente di 10 mm/a e a 100 mm per le aree di pianura elevate meno di 5 m s.l.m.m. (e per le aree comprese o intermedie tra queste e il litorale).

ZONE DI PIANURA COSTIERA DI MINIMA ELEVAZIONE (<3,5 m) S.L.M

Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le zone di minima elevazione sul livello del mare e quindi esposte al rischio di inondazione dal mare (considerando tale ogni altimetria minore di 3,5 m s.l.m.m. quale quota di minima sicurezza rispetto ai valori limite di alta marea di +2,5 m e di eustatismo di +1 m atteso per gli anni 2100 e 2150 [Previsioni di eustatismo globale medio *IPCC 2021*, sulla base dell'andamento 1995-2014, per gli anni 2100 e 2150: rispettivamente +0,57 m e +0,94 m come valore mediano dell'intervallo di previsione di confidenza media nello scenario climatico IPCC 'medio' SSP2-4,5; e rispettivamente +0,63 e +1,00 m valore limite superiore dell'intervallo di previsione di confidenza media nello scenario climatico IPCC 'ottimistico' SSP1-2,6; vedasi: *Box TS.4*, *Figure 1*, *TS-121*, *Technical Summary IPCC AR6 WGI*].

ZONE DEPRESSE (A DRENAGGIO MECCANICO)

Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le zone di bassura e per tutte le zone depresse nelle quali il drenaggio delle acque meteoriche è garantito meccanicamente (da idrovore), qualunque sia la loro collocazione altimetrica.

BUFFER DI SICUREZZA PER GLI AMBITI ACQUATICI COSTIERI E PER LE ZONE DI SUBSIDENZA, DI MINIMA ELEVAZIONE E DEPRESSE

Per tutti i corpi idrici costieri (lagune, laghi, stagni) e per le aree interessate da subsidenza, di modesta altimetria, di bassura o di depressione, come sopra qualificate, va riconosciuto 'inidoneo' anche un circostante buffer di 5 km.

AREE GEOTERMALI

Come le aree vulcaniche attive o quiescenti, vanno parimenti riconosciute inidonee, benché con vincolo relativo, le aree geotermali in particolare dei Colli Euganei e di Grado (assieme a quelle di Larderello, Casaglia, Campi Flegrei e Isola d'Ischia, Alcamo, Sciacca, Isole Eolie e Pantelleria), e comunque tutte le aree riconosciute e censite nell'*Inventario delle risorse geotermiche nazionali* secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.22 - se completo e aggiornato per tutte le regioni - o comunque riconosciute e censite da normative, inventari, o disposizioni regionali), con buffer da definire caso per caso.

AREE DI VALENZA CULTURALE, STORICA, PAESAGGISTICA VINCOLATE CON NORME ANTE D.LGS. 42/2004 COMUNQUE NON (ANCORA) AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004

Parimenti alle aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), vanno altresì riconosciute inidonee (vincolo relativo) le aree di riconosciuta valenza paesaggistica (anche di natura archeoindustriale, storico/archeologico o storico/agrario e geositi) individuate e soggette a particolare normativa nei piani paesaggistici o territoriali-paesaggistici approvati precedentemente all'entrata in vigore del suddetto Codice o comunque senza riconosciuta valenza paesaggistica ai sensi del medesimo Codice (ciò in particolare per le regioni che non hanno ancora terminato e approvato la redazione di un nuovo piano paesaggistico o territoriale/paesaggistico ai sensi del Codice). Vanno inoltre riconosciute inidonee (con vincolo relativo) tutte le aree interessate dalla presenza di complessi di valenza storico/culturale/paesaggistica (compresi tra questi i complessi rurali, di archeologia industriale, geo-mineraria, di fortificazione o comunque di infrastruttura militare o di attrezzamento bellico di carattere storico, i cammini storici, i percorsi e punti panoramici e le relative vedute, ...) che sono riconosciuti e tutelati nei piani territoriali e urbanistici locali o da specifico altro strumento da parte degli enti locali in attuazione di norme statali o regionali.

AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ' ZOOTECNICHE DI PREGIO

Alle aree interessate da attività agricole di pregio vanno aggiunte le aree agricole riconosciute interessate da attività zootecnica di pregio.

Distintamente 13 settembre 2021

And tell .

Marco Zanetti – presidente ass. VeneziaCambia